

Alcun... e...

MUSEO CONTADINO DI CASSEGO - ISTITUTO DA PASSANO.

CONVEGNO

“L’USO COMUNE DELLA TERRA”

25 novembre 2000 - Atti del Convegno - Bozze.

**RELAZIONE AL CONVEGNO DI STUDIO
"L'USO COMUNE DELLE TERRE"
SVOLTOSI IL 25/11/2000 A VARESE LIGURE (SP)**

"L'esperienza amministrativa delle Comunaglie"

(Dr Agr. For. Carlantonio Zanzucchi)

Articolerò questo mio intervento su due punti:

- cosa sono le terre civiche?

- come vanno gestite?

Per quest'ultima parte, che sarà la principale, porterò la mia esperienza di gestione condotta per 30 anni nelle Comunalie Parmensi.

TERRE CIVICHE

Vi siete mai posti il problema del perché non si trova mai uno statuto, un atto costitutivo delle cosiddette terre civiche?

La risposta a tale domanda sta nella storia, nel come si sono formate le terre civiche e dobbiamo partire da lontano, cioè in epoca preistorica, laddove le prime comunità di abitanti - abbandonando l'iniziale nomadismo, cioè lo spostamento da zona a zona, secondo le necessità di alimentazione delle tribù - si organizzarono in forma stanziale o residenziale ed utilizzarono il territorio in forma collettiva dalla caccia alla pesca, alla pastorizia, all'agricoltura, all'allevamento.

La forma più antica e più generalizzata dell'appropriazione del suolo da parte dell'uomo è stata perciò la proprietà collettiva.

E' probabilmente con l'amministrazione romana che si inizia ad erodere il territorio collettivo. Infatti i romani, pur mantenendo le strutture precedenti - i vici liguri - li ha inglobati nei pagi e nei municipia, dando l'avvio ad una colonizzazione generalizzata:

- la terra adatta alle colture veniva assegnata ai coloni (ex combattenti dell'esercito);

- lo sfruttamento delle risorse naturali rimaneva ai membri delle singole comunità rurali.

Nasce così la proprietà privata del "dominus", pur permanendo ancora il territorio collettivo di chiara origine pre-romana, con costante e progressiva sottrazione di terre dalla comunità di abitanti ai singoli.

Questo processo di disgregazione dell'originario territorio collettivo, si ha poi in epoca feudale dove non vi era terra - si dice - senza signore, fosse esso conte, vassallo, valvassore, barone, marchese o altro.

Si può ipotizzare che l'origine delle terre civiche sia molto più antico dell'epoca medioevale e di quella romana e si debba riconnettere alle primitive comunità di villaggio, ad esempio quelle dei liguri velleiate, di cui parleremo più oltre.

Anche nell'epoca romana i domini collettivi erano ben diffusi, specie nel territorio appenninico. Ne è testimonianza epigrafica la tavola di bronzo di Polcevera, in vicinanza di Genova, anno 117 a.C; dove i consoli - fratelli Minutii - sono chiamati a svolgere una conciliazione tra due gruppi di popolazioni. I Genuati ed i Viturii - che esercitavano il pascolo congiuntamente su terre comuni *"Nell'agro che sarà compascolo, nessuno proibisca od impedisca con la forza ai Genuati ed ai Viturii, di pascolare il bestiame, così come sul resto dell'agro compascuo genuate: e nessuno proibisca che vi raccolgano legna o legname e ne facciano uso"*.

E' questa la testimonianza dello status giuridico del compascolo e degli usi di legnatico e di pascolo!

Anche dalla letteratura coeva romana abbiamo attestazioni che il diritto di legnatico si svolgeva nelle 'silvae' e nelle 'silvae et compascua'.

Diverso il linguaggio usato nella tabula alimentaria del Veleja nel Piacentino (101-104 d.C.) dove non si fa più riferimento al termine compascolo, bensì al termine 'comunionnes' che altro non erano che i domini collettivi che erano colpiti - insieme ad altri beni di proprietà privata - da ipoteche a favore dell'imperatore.

Perciò non è da credere che Giovanni Lodovico Fieschi - nel 1508 - abbia donato le terre di Monte dei Greci. Quelle erano terre da sempre appartenenti non al Signore d'epoca feudale, ma alle comunità rurali degli abitanti di allora.

Le terre civiche, che chiamerò domini collettivi, riproducono il tipo primitivo di proprietà collettiva con i diritti di uso che altro non sono che residui o limitazioni di diritti, un tempo assai più estesi e che pure essi appartenevano alle popolazioni residenti.

Quindi attenzione a distinguere tra:

- *domini collettivi*= proprietà appartenenti alla comunità nella successione temporale di generazioni passate, presenti e future;
- *usi civici*= diritti di uso delle risorse.

Vi riporto una definizione che ne dà la Corte di Cassazione in una sentenza del 18/3/1949 n. 604 che così recita: "Gli usi civici trovano il loro fondamento nel diritto alla vita delle popolazioni che se ne servono e quindi nell'antico dominio che le popolazioni stesse, riquadrate nella loro collettività, avevano acquistato sul loro territorio, mercè occupazioni e lavori eseguiti per far fruttificare le terre. Essi devono annoverarsi tra quelle forme sopravvivenenti dell'antico collettivismo agrario che hanno permesso per secoli alle popolazioni di soddisfare certi bisogni essenziali, mercé la partecipazione al godimento in natura di terre, pascoli e boschi".

Infatti, nella tavola Traiana, una delle testimonianze più notevoli della complessa romanizzazione della Padania meridionale e dell'Appennino ligure-tosco-emiliano, a fronte della tenace continuità dell'elemento indigeno, sono esposti i prestiti, al tasso del 5% fatti dall'Imperatore a proprietari di terre di cui si indicano: l'ammontare del debito, il nome dei debitori e la descrizione delle terre ipotecate, a garanzia del prestito.

Il prestito dell'Imperatore aveva un duplice scopo: reprimere l'usura e fornire capitale all'agricoltura, mentre l'interesse del 5% sulle proprietà prediali ipotecate, serviva per il sostentamento mensile di 279 orfani maschi e femmine, figli legittimi e 2 illegittimi

Che con il termine 'comuniones' si intendano le proprietà collettive (o Comunalie o Comunelli) di carattere privato, è convalidato dai commentatori della tavola Traiana, ravvisando essi una diversa terminologia 'adfine populo' quando si indicano i territori assegnati pro indiviso ai 'muniicipia' che sono demani comunali.

Il termine 'comuniones' ricorre spesso con altre locuzione del tipo "con silvis comunionibus",

con 'comunibus'.

Con la successiva dominazione longobarda, si riscontra la consuetudine della comproprietà delle terre oltre il limite familiare: cioè il lasciare la proprietà indivisa tra gli eredi e di cedere la propria quota ad estranei e ciò valeva anche per le donne, cui la legge longobarda assicurava il diritto di successione a parità degli uomini: questa consuetudine ha certamente favorito il possesso multiplo delle terre, oltre i limiti della parentela.

Nella vendita delle terre nel periodo longobardo, si riscontra di frequente il termine 'sors' o 'sortes' riferibile a un insieme di terre gestite unitariamente e da tale termine è derivato quello di 'consortes' che si attribuisce a proprietari di terreno contiguo che costituiscono la sors: il consortes può vendere la sua frazione di 'sors' che resta unita.

Il termine 'consorteria' richiama analoghi esempi di proprietà collettive riscontrabili nell'arco alpino quali le 'consortele' o le 'vicinie' delle aree ladine. Analoghe considerazioni possono farsi per le concessioni arimanniche che attivarono godimenti delle terre in forma comune tra più famiglie.

Con questo mi fermerei alle considerazioni sui domini collettivi e credo di avere dato una risposta alla prima domanda perché non vi è uno statuto, un atto costitutivo delle terre civiche.

Perché sono preesistenti al diritto romano e si perdono nella notte dei tempi!

Ma queste terre civiche, se sono sopravvissute a tante dominazioni e per tanti secoli, hanno sì un valore testimoniale, ma abbiamo il dovere morale di valorizzarle, perché siano produttive e siano gestite razionalmente e qui vengo alla seconda parte del mio intervento.

Mi preme richiamare alcuni elementi che possiamo considerare come le linee guida di una corretta gestione forestale per dei beni collettivi che - per la loro storia e per le loro connotazioni giuridiche - si differenziano dalla gestione delle terre private.

La gestione delle terre collettive deve sapere utilizzare il bene patrimoniale, *salvaguardando la libertà di scelta delle generazioni future*: si tratta di non condizionare le popolazioni che succederanno con la scelta di indirizzi irreversibili, quanto piuttosto di trasmettere a loro un patrimonio che non sia diminuito in termini quantitativi e qualitativi in modo che le risorse presenti e future abbiano ad essere usate da quelle popolazioni in funzione delle proprie scelte.

Quali sono gli obiettivi di tale gestione?

- a) inventari completi di tutte le risorse naturali
- b) tutela gestione e sviluppo degli ecosistemi
- c) valorizzazione delle risorse naturali.

Sembrano invero obiettivi semplici, ma richiedono delle azioni conseguenti ed efficaci, azioni che si possono così formulare:

- a) strategia di gestione del patrimonio
- b) disponibilità di personale specializzato
- c) tutela degli interessi patrimoniali
- d) disponibilità di mezzi finanziari
- e) formazione di un reddito aziendale.

Fatte queste doverose premesse per meglio comprendere l'attività che si è andata ad attuare nella gestione delle terre collettive, credo necessario procedere alla illustrazione di come si è operato per valorizzare e gestire al meglio le proprietà collettive dell'Appennino Parmense.

E' gestione di beni frazionali - non perciò beni comunali - ricoperti da boschi cedui di faggio, con un'unica e prevalente destinazione "legna da ardere", cioè con assortimento povero e non certo in grado di competere in termini economici con le produzioni legnose dell'arco alpino.

Boschi peraltro ubicati spesso lungo la dorsale appenninica, distanti dai centri frazionali e per lo più carenti di viabilità di arroccamento, se non con piste in terra battuta utilizzabile da soli mezzi fuoristrada.

Nella gestione delle terre collettive è bene conoscere la storia e le funzioni che nel passato hanno svolto tali patrimoni che non sono solo territori da gestire, ma che sono intrisi di conflitti di interessi, di azioni per la sopravvivenza delle popolazioni locali cui tali terre afferivano: è come ci ha detto - con un'appropriata definizione - Paolo Grossi, *"un intreccio fra lavoro, produzione, sangue e terra"*.

Con questa chiave di lettura delle proprietà collettive, dobbiamo ricordare che detti beni collettivi - nel contesto di una economia agricola che possiamo senza tema di smentita considerare povera - hanno svolto nel passato un triplice compito.

1) Da un lato hanno svolto la funzione di aiuto agli agricoltori del luogo, offrendo loro le possibilità di integrare il reddito derivante dall'attività zootecnica mediante l'uso dei pascoli delle Comunalie per il mantenimento nel periodo estivo-autunnale di vitelli, manze e vacche da latte e bestiame equino;

2) Dall'altro, non solo hanno consentito l'approvvigionamento della legna per il riscaldamento e degli altri prodotti del sottobosco (tra cui in particolare il fungo porcino, castagne e il prodotto di erbe e foglie per la lettiera del bestiame) ma soprattutto hanno consentito a quanti avevano aziende agricole di dimensioni e tipo di indirizzo produttivo non in grado di assicurare la piena occupazione, di partecipare alle utilizzazioni boschive per la vendita commerciale, assicurando una maggiore occupazione;

3) Ancora svolgendo una funzione sostitutiva alle carenze di servizi da parte delle Amministrazioni locali e statali: basti pensare che dai proventi della legna per vendita commerciale, si sono realizzati acquedotti, strade, scuole e si sono mantenuti i locali per il culto.

Questa serie di servizi che le proprietà collettive hanno saputo mettere a disposizione degli abitanti, ha indotto una stretta integrazione tra residenti e territorio, un legame che unisce le famiglie contadine alla Comunalie, legame che si è realizzato nel passato più che al presente, ma ancora oggi presente e che si estrinseca ancora in un radicato atteggiamento di autonomia e di volontà di autogestione dei beni delle Comunalie.

Questo è un fatto importante "di cultura" e che sarebbe perverso cercare di annullare o di comprimere!

Vi ha provato il fascismo, nel ventennio antecedente la II Guerra mondiale con il commissariamento di tutte le amministrazioni delle Comunalie in un'unica struttura tecnico-amministrativa, ma il risultato è stato di segno opposto, perché - esaurita la fase commissariale con la caduta del fascismo - si è ancora più radicata la voglia di autogestione.

Una annotazione: la partecipazione alla gestione delle proprietà collettive è sentita dai residenti in molte Comunalie: gli amministratori eletti tengono a dimostrare al meglio le proprie capacità di gestione di fronte a frazionisti e ne deriva una sorta di emulazione che serve a volte

a selezionare quella classe dirigente che ancora non è in grado di emergere a livello di competizione elettorale comunale.

In questo contesto, ci si è posti il problema di scegliere una struttura organizzativa che potesse coniugare la razionale gestione tecnica dei beni collettivi e che rendesse possibile la gestione di beni da parte delle popolazioni residenti: ciò si è potuto realizzare con la forma Consortile, dove il tecnico forestale poteva assumere il ruolo di propulsore di attività e di assistenza tecnica, affiancando l'azione più propriamente amministrativa che rimaneva nelle mani dei rappresentanti eletti della popolazione residente, in sinergia di intenti, per la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale.

Come ha operato il Consorzio? Innanzitutto l'adesione era lasciata libera e volontaria - si è partiti con 2 Comunalie associate nel 1957 su 800 ettari e si è arrivati alle attuali 33 Comunalie associate sulle 36 complessive della provincia di Parma, cui si aggiungono 2 Consorzi di proprietari di beni forestali privati singoli e di alcune Amministrazioni Comunali, per un'estensione complessiva di circa 10.000 ettari.

Il Consorzio ha svolto non solo i compiti istituzionali di direzione tecnica e della sorveglianza, ma ha operato per la valorizzazione delle diverse risorse delle terre civiche.

L'attività di Direzione tecnica si è estrinsecata nell'elaborazione del Piano di assestamento forestale che non è semplice analisi e utilizzo delle risorse forestali, ma che valorizza l'ambiente e tutte le risorse naturali.

Il Piano di assestamento era oggetto di preventiva discussione con gli amministratori e di successive modifiche con gli aggiustamenti che erano richiesti e ritenuti compatibili dal tecnico forestale.

Ma preme qui sottolineare il metodo della predisposizione del Piano di assestamento, per un maggiore coinvolgimento degli utenti nella consapevolezza che questo avrebbe dato maggiori possibilità di una puntuale applicazione delle indicazioni del Piano e di una concreta realizzazione delle azioni ivi proposte.

Nel Consorzio Forestale, il tecnico deve essere l'estensore di quel piano di assestamento che poi deve gestire e al quale può apportare quegli aggiustamenti e quegli interventi che sono

richiesti dall'evolversi di quel capitale biologico che è il bosco, con il complesso delle sue interazioni con atmosfera, pedofauna, fauna e uomo.

Con lo strumento del Piano di assestamento che possiamo chiamare forestale ed ambientale, si dà forma operativa ai tre obiettivi della gestione delle terre collettive e cioè:

- inventario delle risorse
- tutela e gestione dello sviluppo degli ecosistemi
- valorizzazione delle risorse naturali.

Nel 1962, epoca della mia chiamata alla Direzione del Consorzio delle Comunalie, la situazione patrimoniale dei boschi era particolarmente depauperata, sia per i tagli generalizzati effettuati durante il periodo bellico, sia per la fame di legna che veniva richiesta dagli utenti per il riscaldamento e ciò per tutto il quindicennio successivo alla fine della guerra; tuttavia era necessario procedere ad una ricostituzione delle risorse forestali e al contempo assicurare a queste proprietà collettive dei mezzi finanziari per la gestione amministrativa normale e per far fronte alle esigenze delle manutenzioni del territorio e delle infrastrutture frazionali (acquedotti, strade, culto, ecc.).

Dovendo procedere a una intensa opera di miglioramento dei boschi - specie quelli di faggio - il che avrebbe richiesto una riduzione delle utilizzazioni, si è pensato di istituire le riserve per i prodotti del sottobosco che attualmente sono in essere su 4.500 ettari ed i cui introiti sono superiori alla produzione legnosa.

Tale iniziativa risale al 1964, quando non vi era alcuna legge regionale a protezione dei prodotti del sottobosco e di conseguenza si sono dovuti affrontare notevoli contrasti e difficoltà anche tra le singole Comunalie.

Non si è trattato solamente di accedere a nuove entrate, ma di disciplinare - fin dal 1964 - la raccolta che allora veniva esercitata in modo dissennato da raccoglitori non residenti nei paesi di montagna, spesso avvezzi ad usare strumenti ed attrezzi che - ledendo il micelio fungino - ne determinavano un indubbio calo produttivo.

Le normative connesse all'istituzione delle riserve per la raccolta dei prodotti del sottobosco contenevano anche un decalogo comportamentale del fungaiolo e una serie di condizioni per il

rispetto della natura, dalla fauna alla flora.

Che ruolo ha svolto il Consorzio in tale fase? Ne ha seguito l'organizzazione, la predisposizione delle tabellature, la pubblicizzazione delle riserve, tutta l'azione di informazione all'opinione pubblica sulla legittimità dell'iniziativa, lasciando alle singole Comunalie la gestione dei permessi e di conseguenza le entrate.

Per il servizio di sorveglianza, che è essenziale per una buona gestione, si è provveduto con il tramite della Comunità Montana prima e dell'Amministrazione Provinciale poi, a svolgere dei corsi di preparazione per guardie ecologiche volontarie, con persone per lo più utenti delle Comunalie e tuttora sono in attività circa una cinquantina di guardie ecologiche che svolgono il controllo delle riserve.

E' da precisarsi che la zona soggetta a riserva è oggetto di una frequentazione notevolissima, anche perchè di recente il Consorzio si è fatto promotore e ha ottenuto - per detta zona - il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta "Fungo di Borgotaro", riconoscimento ottenuto dal Ministero nel dicembre 1992, dopo un iter burocratico durato un quinquennio, ai sensi del Reg. 2081/92, (unitamente alle nocciole delle Langhe e ai capperi di Pantelleria), riconoscimento che ha valorizzato commercialmente tale prodotto del sottobosco, se si pensa che il fungo di Borgotaro è l'unico prodotto spontaneo del sottobosco che è riconosciuto dalla Comunità Europea.

Come sono le entrate derivanti dalla vendita dei permessi (solo 3 giorni alla settimana?)

Gli utenti hanno diritto alla raccolta gratuita tutti i giorni della settimana, senza limiti di peso, a differenza dei raccoglitori esterni che hanno il limite di 3 kg per la raccolta dei funghi.

Le entrate sono soddisfacenti: un dato del 1993, annata non particolarmente favorevole per la produzione fungina: incassi per la vendita di permessi su circa 900 ettari £ 72.000.000!

Se si confronta tale dato con il prezzo di macchiatico della legna da ardere e con l'incremento legnoso annuo su 900 ettari di boschi, il reddito ottenibile dalla sola vendita di permessi per la raccolta dei funghi è doppio rispetto alle risorse forestali ed è da considerare quadruplicato se si considera il raccolto effettuato dagli utenti, in larga parte fungaioli provetti e senza contare l'incremento dell'indotto rappresentato dall'utile della ristorazione e dal movimento turistico

che è collegato alla raccolta del fungo e che ha un connotato di vera e propria "transumanza umana".

Assicurata perciò una buona fonte di reddito per le singole Comunalie, si è potuto dare avvio all'ampia opera di valorizzazione delle risorse forestali riducendo drasticamente le utilizzazioni, in ciò agevolate anche per il progressivo diminuire della richiesta di legna da parte degli utenti per il diffondersi dell'uso dei combustibili liquidi e provvedendo alla trasformazione dei cedui in alto fusto (oltre 3.000 ettari nel trentennio 1965-1995) assicurando la manutenzione dei boschi (ripulitura, diradamenti) e la accessibilità degli stessi con la costruzione di una viabilità forestale rispettosa dell'ambiente.

E' da tenere presente che il piano di assestamento ambientale e forestale, una volta approvato, ha una notevole importanza per la viabilità di esbosco - perché nell'ambito della durata decennale - deve prevedere tutte le vie di esbosco alle singole zone da utilizzare tanto è che, oltre alle cartografie della zona ricadenti al taglio per uso civico e per vendita commerciale se ve ne è la possibilità - viene elaborata una carta della viabilità forestale connessa alle utilizzazioni.

E' questo un aspetto importante e gradito agli utenti perché si agevola lo smacchio della legna e si può di conseguenza programmare gli interventi di utilizzazione su tutto il territorio boscato, nell'arco di un decennio.

Anche il settore del pascolo è stato recuperato con opportuni miglioramenti del cotico, con la compartimentazione per settori delle aree pascolive, con le dotazioni dei punti di abbeverata, con il controllo del carico zootecnico per evitare il degrado del cotico erboso. Studi particolari sono stati compiuti anche nella selezione degli "ecotipi foraggeri" da utilizzarsi nel recupero dei pascoli degradati e nel miglioramento di quelli in esercizio.

Si è cercato di favorire nel cotico erboso dei pascoli, quelle specie locali di foraggiere che sono più appetite al bestiame pascolante.

Per tali attività il Consorzio utilizzava personale salariato dipendente, arrivando ad avere fino a 115 operai alle proprie dipendenze negli anni 1970/75 e quindi assicurando una occupazione pressochè continuativa, contribuendo alla stabilizzazione occupazionale della popolazione e

assicurando integrazione di reddito alle imprese agricole, per avere gli operai - in proprietà o in gestione - aziende agricole a ordinamento culturale foraggero zootecnico.

Verso il 1980, di fronte alla restrizione dei fondi pubblici per la gestione, si è provveduto ad avviare la sperimentazione nel settore delle piante officinali, provvedendo dapprima a partecipare al progetto finalizzato piante officinali, promosso dal Ministero dell'Agricoltura, come unità operativa con funzione di trasferimento delle prove sperimentali a pieno campo e per l'uso delle attrezzature meccaniche, successivamente con l'aiuto finanziario del detto Ministero si è provveduto a realizzare un centro di moltiplicazione di materiale vegetale di piante officinali che è dotato delle necessarie strutture e serre climatizzate in grado di produrre oltre 1,5 milioni di piante officinali ed aromatiche in vassoi di polistirolo da trasferire ai produttori di un bacino di utenza che si estendeva all'alta Italia.

Il Consorzio dispone inoltre di un centro di distillazione di erbe aromatiche per la trasformazione in olii essenziali, con impianto ed apparecchiature fornite dalla Comunità Montana e disponeva di un laboratorio per l'essiccazione delle erbe, completo di attrezzature su una superficie di mq 800.

Esperienza negativa è stata quella della realizzazione di fungaia per la produzione del fungo Pleurotus, che non è riuscita a decollare - nonostante la qualità del prodotto trasformato (sott'olio) fosse molto apprezzato - per la distanza dei mercati metropolitani e per la sottocapitalizzazione della struttura cooperativa che ne doveva assicurare la gestione.

Al di là delle azioni di valorizzazione dei beni silvo-pastorali, gli Enti associati hanno dimostrato apprezzamenti particolari alle azioni che il Consorzio ha intrapreso per la difesa dei diritti di uso civico, per l'assistenza tecnica offerta in occasione della redazione del piano paesistico regionale che inizialmente poneva vincoli paesaggistico-ambientali troppo onerosi e limitativi ad una corretta gestione del bosco, per la consulenza offerta in sede di locazioni di concessioni per apertura di cave di prodotti lapidei, per i rapporti di collegamento con il Commissariato agli usi civici relativamente a vertenze di confini o di uso promiscuo dei beni.

In particolare fu elemento di coesione fra tutti gli enti associati, l'azione volta a richiedere l'esenzione delle tassazioni IRPEG che lo Stato - attraverso le proprie strutture periferiche -

aveva imposto alle proprietà collettive e che ha portato le Comunalie tutte a ricorrere alla Corte Costituzionale, purtroppo con esito negativo, cui si è rimediato finalmente con la finanziaria del 1998 che ha accolto le istanze delle proprietà.

Non ultima è stata l'attività del Consorzio nel settore della ricerca e sperimentazione collaborando anche a progetti di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche sulla qualità dell'ambiente - sottoprogetto "terre marginali" - in progetti di ricerca della Regione Emilia Romagna sulle piante officinali ed ecotipi foraggeri e non ultimo lo studio delle potenzialità ambientali e produttive dei diversi territori dei singoli enti associati anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse ai fini turistici e ricreativi.

In particolare lo studio "Bosco Edule" per una valorizzazione integrata del comprensorio dell'IGP Fungo di Borgotaro, la realizzazione di due progetti pilota, uno sull'imprenditorialità forestale e l'altro sulla valorizzazione turistico-ambientale, finanziato congiuntamente dalla Comunità Europea e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e che ha portato il Consorzio a disporre di un mezzo antincendio e attrezzature per la preparazione della legna da ardere.

Un ultimo, ma importante, argomento: come si è mantenuta questa struttura tecnico-operativa di assistenza alle terre collettive per una loro gestione razionale, che era composta da 8 agenti di custodia e da 6 persone tra tecnici ed amministrativi?

Fino al 1972 non si sono stati problemi perché era assicurato il contributo fino al 75% da parte dello Stato sulle spese di gestione (stipendi del personale tecnico, amministrativo, di custodia) mentre al mancante 25% - non potendo attingere a eventuali entrate degli Enti associati - si è fatto fronte con l'aliquota delle spese generali previste per i progetti delle opere di miglioramento sia dei pascoli, ma soprattutto per quelli di avviamento ad alto fusto dei cedui o di rimboschimento delle aree degradate.

Dopo il 1974 i tempi degli aiuti sono stati duri perché la Regione ha lesinato sugli aiuti alle spese di gestione e allora si è ricorso sempre all'esercizio dell'attività dei lavori forestali in economia, al servizio di progettazione per le Comunità Montane e per gli Enti locali, alla ricerca e sperimentazione, ai contributi per la redazione dei piani di assestamento, cercando, nel limite del possibile, di non gravare nelle entrate delle terre collettive.

Con l'art. 9 della legge 97/1994, si dovrebbe riattivare il contributo alle spese di gestione di detti Enti, nella misura del 75%, almeno se l'orientamento della legge quadro verrà recepito dalle Regioni.

Non deve stupire che le nostre strutture abbiano l'aiuto pubblico per la gestione razionale, se non altro perché con il diminuire del reddito della produzione legnosa sono prevalenti le esternabilità del bosco - per usare un brutto termine di cui ci hanno graziato gli economisti - di cui si avvantaggia la collettività urbana o dei centri abitati dei Comuni montani.

Credo che più che di aspetti innovativi nella gestione delle terre collettive, si debba parlare di capacità innovativa nell'assicurare assistenza tecnica "sul campo" o "in trincea" per tali beni e ciò può ottenersi solo con le capacità manageriali di chi guida e dirige una struttura associativa snella e operativa, svincolata dalle pastoie burocratiche che appesantiscono, purtroppo, molti enti anche e non solo quelli locali e quelli pubblici, con una buona dose di slancio operativo, di volontà, di servizio e di competenza per valorizzare risorse di questi territori a beneficio delle popolazioni montane, titolari dei diritti di uso civico.

Ho fatto un quadro troppo sintetico dell'attività del Consorzio, ma voglio chiudere con un'ultima considerazione: la stretta collaborazione tra amministratori locali e tecnici opportunamente specializzati nel settore forestale, che sappiano aprirsi non solo alle tematiche produttive, ma anche a quelle ambientali e quelle turistiche, a quelle che permettono l'uso corretto di tutte le risorse di un determinato territorio e che soprattutto abbiano lo slancio necessario e sentano l'importanza di un servizio, di una assistenza concreta a chi vive nei territori montani per favorire condizioni di vita e di pari dignità rispetto ai cittadini dei centri urbani: questo atteggiamento e modo di operare è la condizione indispensabile per rendere valida la struttura consortile che riteniamo la più atta ad una razionale gestione dei beni agro-silvo-pastorali da parte delle popolazioni locali, che devono essere sempre più le artefici del proprio territorio, del proprio ambiente, del proprio paesaggio, delle proprie risorse, con un po' più di imprenditorialità.

Sotto questo profilo il Consorzio forestale riesce a gestire con più facilità il territorio rispetto a quanto può fare un altro Ente che molto spesso è amministrato da validi esponenti sotto il

profilo amministrativo, ma che le popolazioni locali sentono spesso avulso dal loro territorio e dalle loro tradizioni di artefici del proprio territorio e del proprio paesaggio.

(Dott. Agr. For. Carlantonio Zanzucchi)

Franco Carletti

LE TERRE COLLETTIVE E LE NUOVE PROPOSTE DI LEGGE.

Una volta gli Usi Civici era competenza di un ufficio del Ministero della Agricoltura. La funzione giudiziaria sugli Usi Civici era (ed è) di un giudice unico, chiamato Commissario agli Usi Civici, competente per un certo numero di regioni.

La legge 216 del 1977 ha attribuito le competenze alle Amministrazioni regionali, che spesso si trovano in contrasto con i Commissari. Ma è raro che i tecnici regionali promuovano le funzioni che le terre di uso civico devono avere per le comunità. Spesso vengono autorizzati sfruttamenti di peso economico molto forte, ma estranei o contrari alle finalità delle terre comuni. Non mancano le Regioni che vorrebbero far prevalere la funzione ambientale (con l'inglobamento dei demani civici nei parchi), rispetto alla funzione agro-silvo-pastorale.

Questi inconvenienti esistono anche in Trentino, dove gli Usi Civici sono nel Libri Tavolari dei tempi di Maria Teresa d'Austria. C'è una specie di gara tra i Comuni trentini a costruire impianti (sciistici in particolare) al servizio del turismo. Si autorizzano anche chalet di privati su terre civiche, partendo magari dalla autorizzazione di una struttura per l'allevamento dei maiali. Su altre terre civiche è stato autorizzato abusivamente lo sfruttamento di cave.

Su molte terre civiche esistenti attorno alle città di pianura (sempre con occupazioni abusive) centri abitati, aziende, fabbriche.

Per affrontare tutte queste situazioni non basta più (questo è riconosciuto da tutti) il dettato della legge 1766 del 1927. Sono stati così preparati, negli ultimi anni, molti progetti di legge. In particolare, esiste un progetto di legge presso il Ministero dell'Agricoltura, mentre un altro testo - che unifica molte proposte precedenti - si trova in Parlamento.

Queste proposte di legge prevedono che i Comuni possano concedere sulle terre di uso civico utilizzazioni anche diverse rispetto al bosco e al pascolo. Queste nuove richieste sono certo favorite dall'abbandono delle attività tradizionali dell'agricoltura, ma si deve notare che esse sono piuttosto in contrasto con l'idea così sbandierata della protezione dell'ambiente. L'impianto sciistico di Zum Zeri, per esempio, è stato costruito abusivamente su terre di uso civico.

Particolarmente problematici sono gli articoli delle due leggi che prevedono la convalida dei possessi abusivi.

Questo è l'articolo 5 del testo unificato in esame al Parlamento:

“Con l'entrata in vigore della presente legge sono convalidati gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale relativo a beni civici, stipulati dai Comuni o dai loro aventi causa in violazione dei divieti stabiliti dalle leggi in vigore, purché trascritti ante-

riormente alla data del *.”

Questo è il corrispondente articolo nella proposta della Commissione Giustizia della Camera:

“Con l’entrata in vigore della presente legge è consentita la convalida [in via conciliativa] degli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale relativo a beni civici stipulati dai comuni o dai loro aventi causa in violazione dei divieti stabiliti dalle leggi in vigore e trascritti anteriormente alla data del *.

Coloro a favore dei quali è trascritto l’atto hanno diritto di stipulare l’atto di conciliazione con il Comune titolare dei diritti civici versando un corrispettivo aggiuntivo pari a 1/5 del reddito catastrale aggiornato del terreno; tale corrispettivo è ridotto alla metà per chi stipula l’atto di conciliazione entro due anni dalla entrata in vigore della legge.

L’atto di conciliazione è approvato dalla Regione ed è soggetto a trascrizione.

Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore di questa legge non è più consentita la convalida prevista dal 1° comma”.

E’ utile fare un esame di questo tipo di proposte. La sanatoria è proposta non per un semplice possesso di fatto di una quota del demanio civico, ma per un “possesso titolato”, cioè ottenuto con un vero contratto di acquisto, concluso e trascritto oltre cinque anni prima della entrata in vigore della legge. Più problematico appare il termine di sbarramento utile per la sanatoria. Nulla impedisce infatti di scalare progressivamente, in futuro, la data di riferimento, per comprendervi possessi non ancora formalizzati alla data della legge. Le vicende riguardanti le sanatorie edilizie, che sono state realizzate con ripetuti slittamenti dei termini utili, insegnano che questa possibilità esiste veramente.

Esiste una ragione particolare che rende temibile il rischio sopra descritto. Se è vero infatti che la conciliazione del possesso implica il riconoscimento che quel terreno era demanio civico, nulla dice sulla qualità giuridica del suolo circostante. Ma siccome lo stato degli accertamenti (giudiziari e amministrativi) sui terreni di uso civico è gravemente insufficiente, le occupazioni in presunta buona fede continueranno senza soluzione di continuità, mettendo a rischio l’esistenza stessa del demanio civico.

Se poi si pensa che l’alienazione deve essere sanzionata in modo automatico dal Comune, gestore del diritto collettivo, bisogna riconoscere che qui si realizza una espropriazione. Ma, per quanto riguarda la proprietà privata, l’espropriazione (a norma dell’art.42, comma 3 della Costituzione) è ammessa solo per motivi di interesse generale, mentre qui la convalida del possesso viene disposta esclusivamente sulla richiesta e nell’interesse del privato che si trova nel possesso illegittimo dei beni. Non c’è dunque nessun riferimento all’interesse pubblico, neppure quello della produzione

agraria, implicito nelle "sostanziali e permanenti migliorie", richieste per la legittimazione dall'art.9 della legge 1766 del 1927.

D'altra parte, se si volesse far riferimento a un interesse pubblico, non ci sarebbe bisogno di una nuova legge, perché l'esproprio dei beni collettivi nel pubblico interesse è espressamente consentito dall'art.12 della Legge 97 del 1994.

Che fare allora per regolamentare in qualche modo le occupazioni abusive?

Per rispondere a questa domanda, si deve anzitutto decidere se è giusto e utile conservare (o magari incrementare) questo particolare regime proprietario, che è apparentemente in contrasto con un moderno mercato immobiliare, ma che è tendenzialmente congruente con le esigenze, diffuse ma confuse, della protezione ambientale.

In secondo luogo, quale premessa necessaria ad ogni ipotesi di sanatoria, si deve attuare il consolidamento degli accertamenti demaniali effettuati, assicurando la loro permanente opponibilità a qualunque possessore di fatto, presente o futuro. Solo in questo modo, infatti le future occupazioni e le usurpazioni dei terreni demaniali potranno essere perseguite, civilmente e penalmente, e non rischieranno comunque di essere oggetto di nuove sanatorie.

A queste condizioni si potrebbe prevedere una convalida dei possessi per via di permuta, destinata a consolidare nel patrimonio collettivo altre terre in luogo di quelle occupate irreversibilmente.


Devo aggiungere, su questo punto, che una esperienza legata alla attività del mio Commissariato non è molto incoraggiante. Quando l'ampliamento della ferrovia nei tratti Roma-Firenze e Roma-Napoli ha richiesto l'attraversamento di terre di uso civico, il mio ufficio ha avallato il consenso dato dai Comuni interessati, ma ha chiesto alle Amministrazioni comunali, oltre ad altre precauzioni, una permuta: dare al demanio civico altre terre in cambio del terreno occupato dalla ferrovia. Solo un Comune su dieci ha trovato le terre da permutare.

Una legge, è chiaro, darebbe al Commissario ben altra autorità.

LA CAUSA DEL TRIANGOLO

Ricerca d'archivio a cura di:

Fabio Pezzi, Orietta De Paoli, Laura Gotelli, Donatella De Paoli, Valentina Del Bene, Michela Traversone, Erika Delucchi.



CARTA TORRERO (part.)

Scala 1:10.000



Zona del Triangolo.

LUOGHI E DOCUMENTI.

La Carta Torrero, che è del 1942, mostra la zona a cui si riferisce la cosiddetta "Causa del Triangolo".

Si riconoscono le frazioni di Cassego, Scurtabò, Cavizzano e il quartiere di Zanega con la chiesa di S.Martino.

I terreni colorati o bordati di rosso sono i Beni Frazionali di Cassego e di Scurtabò.

Oltre a quella del Triangolo, la zona è stata interessata da altre due cause giudiziarie. La prima è quella sorta tra Comuneglia e Torricella (che corrisponde oggi a Cassego e Scurtabò) per i confini del pascolo di Ovasina. E' durata parecchi secoli e si è conclusa nel 1969.

La seconda è la causa Balzi, che ha privato Zanega e Cavizzano delle loro proprietà collettive e si è conclusa nel 1926.

Sulla causa di Ovasina esiste una documentazione nell'archivio parrocchiale di Cassego. I documenti disponibili non sono stati ancora inventariati e catalogati.

Sulla causa Balzi esiste un piccolo fascicolo nell'archivio parrocchiale di Scurtabò, contenente la sentenza della Cassazione e una scheda storica, inserita in parte nel nostro "progetto editoriale".

Quella del Triangolo è l'ultima causa significativa, nata dopo la seconda guerra mondiale. Può essere considerata un indizio importante per capire che in quegli anni i beni collettivi hanno per la popolazione una importanza vitale. Presso le famiglie coinvolte nella causa esistono vari documenti che la riguardano. Nell'archivio parrocchiale di Scurtabò c'è un fascicolo che contiene gran parte dei documenti della causa, che può essere così studiata. Non c'è la memoria conclusionale presentata in Cassazione da una delle due parti e quindi il suo contenuto lo conosciamo solo attraverso la memoria successiva della parte avversa.

I documenti, spesso, non sono gli originali, ma copie battute a macchina dal parroco del tempo don Giulio Perazzo, il quale ha dato anche un ordine cronologico, raggruppando i documenti in fascioletti, con un foglietto che indica argomento e data. Nell'ingrandimento della Carta Torrero si vede il famoso Triangolo, racchiuso tra la linea di costa (con la strada che va da S.Carlo a S.Martino), il canale dell'Incastro più un tratto del torrente Scagliana e il canale del Lupo.

Sulla costa c'è la casa della prima famiglia coinvolta; la località è Mogliaccio (in dialetto Mugiassu). Ci sono poi la

località Valle, Ravinello di Sopra, Casa Beretta e Ravinello di Sotto. E' importante notare che si usa il riferimento alle località, perché gode i diritti di uso civico solo chi appartiene a una comunità attraverso la residenza reale in un certo territorio.

STORIA.

Il fascicolo del Triangolo inizia con una richiesta anonima al Prefetto, di fare le elezioni per la Commissione Amministrativa dei Beni Frazionali. Alla vecchia Commissione si attribuiscono "manchevolezze che non è possibile descrivere nella domanda in parola". Non sappiamo, dai documenti, se quelle elezioni sono avvenute. Sappiamo però che nel 1961 c'è una commissione in carica (di tre persone), la quale chiede al Comune di Varese Ligure di escludere dall'elenco dei votanti (e dei votabili) gli abitanti di alcune località di Scurtabò che vengono elencate in un foglio allegato, accanto a quelle i cui abitanti godono di pieni diritti. L'argomento è che gli abitanti del "Triangolo" non compaiono nell'elenco dei capi-famiglia presenti in un atto notarile dei Beni Frazionali, del 15 novembre 1917. Il Comune di Varese L. accetta l'elenco dei votanti proposto dalla Commissione.

Il 10 giugno 1961, a pochi giorni dalle elezioni, tre dei capifamiglia esclusi chiedono al Comune di essere riammessi nell'elenco dei votanti. A sostegno della richiesta portano un documento notarile del 1878, in cui i diritti di utenti dei Beni Frazionali vengono riconosciuti ai capifamiglia di Ravinello Soprano, Ravinello Sottano e Casa Beretta. Ma le elezioni avvengono, il 25 giugno, senza gli esclusi. Il 30 giugno 1961 la nuova Commissione, con gli stessi membri della precedente, accetta gli argomenti degli esclusi e chiede la loro riammissione negli elenchi dei votanti. Ripete la stessa dichiarazione il 18 settembre 1962. La Commissione è ancora in carica nel 1963. Ma all'inizio del '65 i Beni frazionali sono amministrati da un Commissario prefettizio. Le elezioni del 4 luglio 1965 vengono sospese, su richiesta di 95 frazionisti. Il 18 dicembre dello stesso anno otto abitanti delle località escluse si rivolgono al Commissario prefettizio e lo stesso fanno il 7 febbraio dell'anno dopo, producendo vari documenti. Viene informato della situazione anche il Commissariato per la Liquidazione

degli Usi Civici di Torino. Il Commissariato invia per un accertamento il Geometra Giuseppe Torrero, buon conoscitore della zona per aver lavorato alla stesura delle mappe catastali e per essere intervenuto come perito nella causa con Comuneglia. E' anche autore della carta dei Beni Frazionali che chiamiamo Carta Torrero. Il perito dà torto agli abitanti del Triangolo. Questi, assistiti dall'Avv. Flavio Bacigalupo, il 1° ottobre 1966 fanno ricorso giudiziale al Commissariato di Torino. Il 21 novembre 1967 compaiono volontariamente nella causa otto utenti dei Beni Frazionali di Scurtabò, domiciliati nella parte alta della frazione, costituendosi contro gli otto ricorrenti del Triangolo. La sentenza, emessa dal Commissariato di Torino il 22 ottobre 1969, riconosce i diritti degli abitanti del Triangolo. Gli otto contrari non si arrendono e, il 25 luglio 1970, con l'assistenza dell'Avv. Nicola Ghio, si rivolgono alla Corte di Appello di Roma, Sezione per gli Usi Civici. Qui diciamo soltanto che la sentenza arriverà il 19 giugno 1975.

LESSICO ESSENZIALE

La nostra ricerca ci ha obbligati a prendere familiarità con un linguaggio giuridico che avevamo studiato solo in astratto. Qui la cosa è resa più difficile dal fatto che si tratta di un argomento poco considerato e poco conosciuto. In una scheda abbiamo messo le parole e le espressioni più usate nelle carte del Triangolo.

Anzitutto USI CIVICI: si tratta di quei diritti che si esercitano su terreni privati, pubblici o collettivi, come membri di una comunità legata a un certo territorio.

La materia degli usi civici, dopo la legge del 1926, è trattata in giudizio da un COMMISSARIATO competente per un certo numero di Regioni. Il tribunale di seconda istanza si trova presso la Corte di Appello di Roma, che ha una sezione per gli usi civici. Gli abitanti del Triangolo, nel primo grado della causa, a Torino, sono RICORRENTI contro l'esclusione dai diritti. Gli otto abitanti di Scurtabò alto che insistono in tribunale per l'esclusione sono COMPARENTI VOLONTARI. Quando gli stessi otto contestano la sentenza di Torino e si rivolgono a Roma sono APPELLANTI, mentre quelli che a Roma devono difendere i loro diritti sono gli APPELLATI. Gli Istanti sono quelli che si stanno rivolgendo al

Tribunale (facendo istanza). La COMPARSA CONCLUSIONALE è la memoria scritta conclusiva presentata al Tribunale. La MEMORIA DI REPLICA è la risposta di un avvocato a una precedente comparsa della controparte. I FRAZIONISTI sono gli abitanti della frazione (ma in Toscana gli utenti delle terre comuni si chiamano COMUNISTI e in Cadore si chiamano REGOLIARI). L'ISTRUTTORIA è l'insieme degli accertamenti che un giudice compie prima di arrivare al dibattimento. Nelle cause degli usi civici chi fa l'istruttoria può emettere anche la sentenza. Questi chiarimenti ci permettono di seguire meglio i punti di vista delle due parti in contrasto.

APPELLO GHIO - 25/7/70

Nell'atto di appello e citazione rivolto alla Corte di Appello di Roma, l'Avv. Nicola Ghio contesta, a nome degli stessi otto frazionisti comparsi volontariamente nella causa di Torino, i diritti degli abitanti del Triangolo. La ricostruzione dei fatti processuali ci presenta il punto di vista degli appellanti.

Il 9 giugno 1965 avevano fatto presente al Prefetto della Spezia che gli abitanti delle località Valle, Ravinello di Sopra, Ravinello di Sotto e Beretta "non avevano diritto di voto per l'elezione del Comitato di Amministrazione dei beni frazionali". I Beni frazionali infatti, concessi dai Fieschi il 18 gennaio del 1504 con atto del notaio Franchino di Zenega, in data 2 giugno 1508 erano stati suddivisi: "per tre quarti a Torricella e per un quarto alle Ville di Cavizzano, Chinela e Zanega" congiuntamente. Gli abitanti di Valle, Ravinello ecc. facevano parte di quelle Ville (esattamente, di Zanega - n.d.r.) e non avevano diritto all'esercizio dei diritti sui beni di Torricella "e cioè dell'odierna frazione di Scurtabò" (in realtà: Scurtabò e Cassego - n.d.r.). La Prefettura si rivolge al Commissariato di Torino che incarica il Geom. Torrero di accertare tali diritti per tutta una serie di località. Torrero esclude dai diritti gli abitanti del Triangolo. Quelli del Triangolo (vengono nominate 7 persone, perché uno nel frattempo è morto - n.d.r.) il 1° ottobre 1966 fanno ricorso al Commissariato. All'udienza del 29 febbraio 1968 sono intervenuti volontariamente nel giudizio gli odierni "istanti". Hanno negato l'esistenza del diritto di quelli del Triangolo ai beni di Scurtabò e hanno sostenuto che i diritti di quelli del Triangolo, essendo essi legati a

Zanega, sono andati perduti con la sentenza Balzi del 2 giugno 1926. Il Commissariato (come sappiamo) ha dato ragione a Piazza Pietro e compagni con sentenza notificata il 26 giugno 1970.

Gli istanti appellano e osservano che:

-secondo il Commissariato esiste ed è sempre esistita una sola parrocchia, quella di Scurtabò e ne avrebbero fatto parte tutte le località coinvolte nella causa;

-secondo il Commissariato si deve dare valore probatorio agli atti del notaio Basteri del 1878 e Boccoardo del 1897, nei quali c'è la presenza dei progenitori o dei danti causa dei ricorrenti.

L'appello obietta che:

-a parte l'incertezza sulla esistenza o no della parrocchia di S.Martino di Zanega, si ribadisce che gli abitanti del Triangolo facevano parte di Zanega e quindi non possono pretendere diritti sui beni di Scurtabò vera e propria;

-i diritti di uso civico sono legati all'insediamento dell'individuo "in una certa località e dentro una certa comunità", quindi non può avere valore la presenza degli antenati in un elenco del 1878 o del 1897.

MEMORIALE BACIGALUPO -7/11/74

Prima Questione.

L'affermazione degli avversari, che "le argomentazioni di carattere storico-religioso adottate dal Commissariato per gli usi civici di Torino erano, come sono, labili e insicure" è una affermazione pretestuosa.

Infatti:

-Torrero era partito dall'idea che gli abitanti del Triangolo facessero parte della ipotetica parrocchia di S.Martino, ma la stessa parte avversa afferma che questo dato quanto meno è incerto; toccava alla parte avversa dimostrare l'assoluta certezza del predetto argomento storico-religioso;

-la chiesa di S.Martino, secondo l'affermazione dei fratelli Remondini (1889) (pag.173) era considerata dalle dieci famiglie di Zanega "loro parrocchia", ma gli stessi Remondini riferiscono che già nel 1582 (alla visita del visitatore apostolico Bossio) era "parochiali Scurtabovis anexa" (pag.174). Anche la Curia di Spezia ha dichiarato che

S. Martino non fu mai parrocchia autonoma.

Seconda questione.

Gli appellati (quelli del Triangolo) non avrebbero dimostrato di essere i discendenti o gli aventi causa di quelli che sono presenti nell'atto Basteri 1878 o Boccardo 1897 e inoltre alla stipulazione dei successivi atti aventi per oggetto i beni frazionali non avrebbero partecipato i clienti di Romanelli e Bacigalupo. Si tratta di affermazioni prive di senso. Infatti:

- la discendenza è stata dimostrata anche con attestazione del Sindaco di Varese Ligure del 28 ottobre 1972;


- il Commissariato ha dato importanza a Basteri 1878 perché in quell'atto si divisero allora non i prodotti, ma i terreni stessi (tra Scurtabò e Cassego); all'atto parteciparono tutti i capifamiglia della intera comunità di Scurtabò da un lato e tutti i frazionisti di Cassego dall'altro; tra i primi c'erano i progenitori, gli ascendenti o i danti causa degli odierni appellati; anche l'atto Boccardo (che riguarda una divisione di frutti), riporta la presenza dei sopraddetti; se lo stesso non si può dire del documento del 1917 e del Basteri 1918, è per causa della guerra e della epidemia di "spagnola", al punto che i frazionisti presenti furono molto pochi; ma nel 1937, nella costituzione della Commissione, è presente Piazza Pietro (primo degli appellati), addirittura come membro della Commissione stessa; nel 1940 Piazza Pietro viene confermato nella carica e a quell'atto - tra i 91 intervenuti - partecipano altri abitanti del Triangolo; in un atto del 1935 non c'erano, ma l'atto del 1940 fa riferimento al '35 riconoscendo anche i diritti ai non intervenuti in quell'anno.

Non sono quindi necessarie altre ricerche, come richiesto dalla parte avversa.

SENTENZA D'APPELLO.

La Corte di Appello di Roma, il 19 giugno 1975, rigetta l'appello degli otto frazionisti di Scurtabò alto e riconosce i diritti degli abitanti del Triangolo. Gli appellanti vengono condannati a pagare 335.000 lire, di cui 250.000 per onorari di difesa. Questa sentenza però non fa ritornare i beni frazionali di Scurtabò alla normalità. Il Comune di Varese Ligure infatti si rifiuta di modificare gli elenchi dei votanti in base alla sentenza di Roma. Passano così altri cinque anni. Solo il 6 marzo 1980 gli elenchi vengono corretti dalla Commissione elettorale provinciale e si possono fare le elezioni. I quindici anni di amministrazione del Commissario prefettizio hanno portato molti inconvenienti: alcune decisioni del Commissario sono state subite malvolentieri, altre sono state contestate

e bloccate (come l'idea di piantare una nuova pineta nel pascolo di Ovasina). Si è persa anche l'occasione di avere contributi per miglioramenti nei boschi e nei pascoli. A noi invece la causa del Triangolo dà la possibilità di conoscere meglio documenti e testi del passato, che ci danno una immagine più vera del territorio. Sapere che i Fieschi hanno fatto nel 1504 un accordo di locazione perpetua con le popolazioni della montagna, che un visitatore mandato dal Concilio di Trento nel 1582 ha fatto visita a tutte le chiese della nostra zona e su ciascuna ha steso una accurata relazione, e che la stessa cosa hanno fatto con molta cura i fratelli Remondini alla fine del 1800, ci porta alla conclusione che il nostro territorio ha una storia che può e che merita di essere studiata. Rispondiamo a una curiosità che forse in qualcuno è nata: il quartiere di Zanega con la chiesa di S.Martino è mai stato parrocchia autonoma? Il fatto che nella chiesa di S.Martino si siano conservati il tabernacolo con la custodia degli Olii santi e che esistesse anche la fossa funeraria, fa pensare di sì. Ma forse nel 1582 la parrocchia di S.Martino aveva già perduto la sua autonomia.



CARTA TORRERO (ingrandimento).

Scala 1:2.800 - Il Triangolo: località e confini.

PER LA MONTAGNA,
CONTRO PARCHI
E DITTATURE
VERDI.

da Atti del Convegno "L'uso comune della terra"
25 novembre 2000

Sandro Lagomarsini:

LA CIVILTÀ DELL'USO COMUNE E L'ASSALTO DELLA APPROPRIAZIONE MERCANTILE .

Una delle frasi che ho ascoltato più spesso, nei primi anni della mia permanenza a Cassego (dal 1965 in poi) è stata: "I recinti sono per le vacche". Chi la pronunciava, si riferiva all'abitudine dei nuovi arrivati dalla città, che appena costruita la villetta, la recintavano.

Ho visto anche nascere più di una lite perché i nuovi arrivati, con i loro recinti, chiudevano passi interdipendenti o addirittura sentieri comunali.

Più di una volta ho creduto di notare, nella diffidenza ad accettare recinzioni fisse nei beni frazionali, una componente più profonda, come se si intaccasse un principio di libera circolazione che poteva portare conseguenze disastrose.

Mi sono reso conto, a poco a poco, che esisteva nella testa della gente una sorta di geografia mentale, nella quale i rapporti personali e comunitari non erano aggiunti come una cosa esterna, ma si trovano inseriti - come esigenze profonde - nella stessa struttura agro-silvo-pastorale del territorio. Di qui lo scandalo e l'irritazione verso il forestiero che questi legami non riesce a coglierli.

Non esiste infatti soltanto una fitta rete di sentieri liberamente percorribili. Esiste anche una possibilità di passare liberamente nel bosco, nel pascolo, nel terreno privato altrui (a meno che non ci sia una coltura in atto, si capisce) per tutta una serie di ragioni: esercitare la caccia (o il bird-watching), raccogliere funghi, raccogliere i frutti del sottobosco, raccogliere parti di piante officinali e altro ancora.

Questa situazione di libera circolazione in 35 anni - da quando la posso osservare - non ha subito variazioni rilevanti in tutto l'arco montano che va dal Gottero allo Zatta al Porcile. Sul versante delle nuove costruzioni, almeno da parte dei privati nuovi residenti, c'è stata una maggiore attenzione a capire e rispettare quella che - senza scomodare nomi ancora più impegnativi - può essere considerata la cultura dell'uso comune. Basta guardare come l'accesso ai castagneti, dalle strade comunali o provinciali, è ovunque del tutto libero.

Che si tratti di una particolare cultura locale, lo rivela il fatto che la cultura cittadina individua queste possibilità di attraversamento dei fondi come una "servitù". Lo stesso Codice Civile, quando sancisce il diritto di attraversamento per la caccia (art.842), usa la formula "il proprietario di un fondo non può impedire", presentando la cosa come una limitazione chiaramente odiosa. Del resto, è proprio puntando sulla supposta voglia del privato di liberarsi delle servitù, che gli ambientalisti hanno tentato di far abolire la caccia con un referendum che doveva eliminare l'art.842. La stessa legge del 1924-26 sugli usi civici, pur

con una impostazione molto garantista, risponde allo stesso "bisogno" di eliminare le "servitù". Le comunità della montagna di cui io faccio parte vivono il possesso della terra in una prospettiva diversa. Come mai?

Credo che le ragioni siano sostanzialmente tre.

La prima è costituita dall'effetto trainante delle proprietà collettive (beni frazionali). Come posso impedire il passaggio e un certo numero di usi nella mia proprietà se questi usi li posso esercitare liberamente nelle terre comuni?

La seconda ragione è che questi usi si esercitano in regime di reciprocità. Uno dei modi per descrivere l'egoismo (e la stupidità) da cui l'individuo è tentato (anche in montagna si può "cadere in peccato") si trova nella formula: "Il proprio da soli, quello degli altri in compagnia". La reciprocità fa sì che l'uso comune non abbia vittime: la mia diminuzione di possesso esclusivo è compensata dalla corrispondente diminuzione del possesso esclusivo di tutti gli altri.

Vorrei aggiungere alla reciprocità la qualifica di "conviviale", prendendo in prestito la parola da un autore (Ivan Illich) che ha dimostrato come le relazioni personali e comunitarie sono un momento essenziale sia dei processi economici che di tutte le organizzazioni di servizio sociale (scuola, sanità ecc). Che cosa intendo per "reciprocità conviviale"? Intendo una reciprocità che si apre in modo ospitale anche al viandante e allo straniero. Così, se gli usi civici sulle proprietà collettive appartengono strettamente ai residenti, l'uso comune che riguarda la caccia, i funghi ecc. non esclude nessuno. Discuteremo dopo, i limiti nei quali va intesa questa non-esclusione. Per ora vi ricordo un detto che è la formula dell'ospitalità montana: "Dove si mangia in tre, si può mangiare in quattro".

L'ultima ragione è che l'uso comune svolge una funzione sociale. Le persone che si muovono liberamente sul territorio, con un interesse diretto, secondario e integrato, svolgono una funzione di controllo e di salvaguardia. Ma, si deve anche aggiungere, esse sono in grado di svolgere questa funzione proprio per il loro alto grado di conoscenza diretta. Nel fascicolo di lavoro del Gruppo "Monte dei Greci" abbiamo pubblicato la lettera di un gruppo di cacciatori genovesi che ricordano al pubblico il lavoro gratuito della squadra per tenere pulito un noto sentiero. Io ho osservato che il "sentiero di Baciccia", a distanza di due giorni dalla galaverna che ha abbattuto rami e piante, è transitabile: il merito è in primo luogo dei cacciatori e in secondo luogo dei cercatori di funghi. Accenno appena al caso di un incendio: una recinzione non impedisce il cammino del fuoco e crea problemi al soccorso tra vicini.

Non sono il solo a sostenere questa idea dell'uso comune come antidoto al degrado. In un saggio del 1994 sulle riforme liberistiche avvenute nella seconda metà del Settecento nel Granducato di Toscana, Anna Guarducci e Luisa Rossi affermano che lo smantellamento delle

terre collettive in montagna produsse "processi vistosi di lacerazione e di accentuazione delle differenze socio-economiche" e arrivò a "determinare gravi fenomeni di dissesto idrogeologico".

Che cosa può mettere in crisi il sistema dell'uso comune? In una certa misura costituisce un problema l'eccessivo numero di utenti-ospiti. Tre commensali fissi e uno aggiunto vanno bene, non altrettanto tre fissi e dieci aggiunti. La crisi nasce specialmente quando l'ospite esercita sul territorio una pressione tecnologica insana: non si possono fare corse con fuoristrada e gare di motocross su strade sterrate o inerbate. A questi problemi, non sempre gli interventi legislativi rispondono in modo adeguato. Secondo le normative attualmente in vigore, un'auto o un fuoristrada di cacciatori che sostano sul prato (tra ottobre e gennaio) possono essere multate. Come possono essere oggetto di sanzione le centinaia di auto che sostano sui prati di Valletti il giorno di S. Anna (26 luglio). Per gli abitanti di Valletti questa sottomissione dei prati già sfalciati (e asciutti) alle esigenze collettive di una giornata è un segno di civiltà. Se la legge prevede una sanzione insensata vuol dire che la legge è mal fatta.

Non è corretta neppure la normativa proibizionista, applicata in tutte le zone a "parco", a una gran parte delle pratiche rientranti nell'uso comune. Vedremo più avanti il perché. Esiste invece un modello rivelatosi efficace e adottato da una legge regionale ligure. Consiste nel fissare in una norma il limite della "ospitalità". Negli anni '70, in molte zone appenniniche, scoppiò una guerra tra residenti e cercatori di funghi. Ci furono risse e gomme tagliate, talvolta ai camion che portavano sul posto raccoglitori prezzolati. La legge n.30 del 1985 fece finire la guerra. Questa legge, nata da diverse ispirazioni, riconosce il diritto di raccolta senza limitazioni ai proprietari, ai consorziati, agli utenti dei beni frazionali, mentre stabilisce limiti di quantità per gli esterni e gli ospiti. La legge ha normalizzato la situazione.

Possiamo dire a questo punto che il pericolo più grande, per la cultura dell'uso comune, è l'appropriazione burocratica metropolitana. Abbiamo già raccontato, nel fascicolo "Monte dei Greci" già citato, come l'Alta Via dei Monti Liguri si sia trasformata - nel tratto che si chiama appunto Monte dei Greci, da una offerta e conferma di ospitalità, in un pretesto per prevaricare sui residenti, con la minaccia di una denuncia per aver fatto opera di manutenzione sulla strada. Anche gli esempi fatti precedentemente sulle modalità d'uso di mezzi motorizzati ricadono sotto questa osservazione, allo stesso modo di gran parte della normativa interna dei parchi. Alla base di questa impostazione c'è, a mio parere, l'idea insensata del naturalismo idillico. Si pensa cioè, in modo a-scientifico e a-storico, che le emergenze ambientali (e già il fatto di fissarsi su una emergenza è antiecológico) siano frutto di processi esclusivamente naturali e non anche (e strutturalmente, almeno in tutta Italia) antropici. Prendiamo un esempio recente, la campa-

gna sulla salvaguardia degli alberi "monumentali". Il WWF, autore della campagna, ne ha trovato uno in Liguria, da segnalare e da salvare. Pensate: ha una circonferenza di m.3,50. Dove si trova? Si trova in una faggeta del demanio statale, ora regionale, sul Monte Zatta. Il messaggio è che questa meraviglia si è salvata per le cure dello Stato e del benemerito Corpo Forestale che lo rappresenta. Ma si tratta di un messaggio falso e fuorviante. Non solo perché presentare gli alberi come "monumenti" rivela il già ricordato meccanismo di appropriazione metropolitana (e Franco Tassi, esperto del settore, è stato critico proprio su questo punto); non solo perché una singola pianta non fa capire la storia delle faggete "camerali"; ma anche perché il faggio del Monte Zatta non è affatto di grandi dimensioni. Il Museo Contadino di Cassego, con una ricerca per nulla esauriente, ha rintracciato in Val di Vara: 10 castagni con circonferenza da m.3,50 a m.4,60; un faggio con circonferenza di m.4,60 (vicino a un faggio di m.3,51); una cerrosughera che supera i 6,50 e un leccio di circa 11 m. (sempre di circonferenza). Non rivelo dove si trovano, ma rivelo il particolare che le accomuna: sono tutte piante "domestiche". Lo sono chiaramente i castagni, piante da frutto, ma lo sono anche tutti gli altri alberi, perché cresciuti vicino alle case e custoditi dalla attenzione rispettosa di contadini-pastori e boscaioli. Se dunque il faggio WWF è il prodotto migliore del "naturalismo burocratico", si deve concludere che la "cura domestica" produce risultati molto migliori.

Non saprei dire se anche questi risultati sono il frutto della cultura dell'uso comune della terra. Sembra però lecito affermare che, dove l'uso comune crolla, il degrado è in agguato. Se ne può vedere un esempio percorrendo una strada sterrata sul versante sud del Monte Gottero. I boschi, recintati per chilometri, sono estremamente impoveriti. Sarebbe interessante conoscere il vantaggio portato ai proprietari dalla tabellatura.

Se è accertato che la pura visione privatistica dell'uso della terra non dà buoni risultati di tipo ecologico-conservativo, si deve affermare che anche l'appropriazione burocratica della metropoli è, in tempi più o meno lunghi, catastrofica. Ho vissuto una esperienza allucinante al parco dell'Uccellina. Dopo il pagamento del biglietto che è necessario per l'accesso, il mio gruppo è stato trasportato ad alta velocità su strade con visibilità estremamente ridotta a causa dei cespugli. Mi sono state mostrate emergenze "naturalistiche" frutto di immissioni estranee (a partire dalla pineta ducale fino a cervidi, cinghiali e nutrie). E infine mi è stato detto dalle giovani e ingenuie guide che in trent'anni, mancando il lavoro dei carbonai, lo sviluppo del leccio farà sparire i tre quarti delle specie vegetali presenti. Questo significa che il "mercantilismo naturalistico" con la monetizzazione dello "sguardo turistico" non rimedia alla assenza o alla espulsione della attività umana. E quali vantaggi porterà alle Cinque Terre la ventilata introduzione del "bigliet-

to d'entrata"?

Sono sicuro, a questo punto, che - se pure fossi riuscito a convincere qualcuno della eccellenza dell'uso comune - dovrei affrontare una forte obiezione: "Si tratta di un modello isolato - di nicchia, come si dice - non applicabile ad altre realtà". Devo allora aggiungere che questo modello, certamente efficace e vincente in una realtà montana, è rintracciabile anche in altri contesti. Per esempio, nella gestione dei torrenti e dei fiumi, gravissima emergenza periodica, ripetutasi anche in questi giorni.

In una mostra estiva del 1995, dal titolo "Archivi della memoria", il Museo Contadino di Cassego ha proposto una ampia e vivace ricostruzione della "vita sul fiume", come si svolgeva attorno a Varese L. fino a pochi anni fa. Il quadro, abbiamo scoperto allora con un semplice sondaggio tra i visitatori, era lo stesso un po' in tutta Italia, sia sui fiumi che sui laghi.

Una semplice analisi delle attività ammesse per consuetudine nell'alveo del fiume rivela che esse configurano un uso comune delle risorse e svolgono la funzione di una corretta gestione del territorio. Noi abbiamo visualizzato: la pesca (in una delle forme più folcloristiche, con la pietra; mancano la fiocina e la nassa, strumenti "proibiti"), il bucato (fatto con cenere, saponaria e "unto di gomiti"), il "cabanotto (capanna di frasche dove si va, nelle ore più calde del giorno, a conversare e a bere un bicchiere in compagnia), la lucidatura dei recipienti di rame, la raccolta dell'acqua dai "fontanini", la realizzazione dei "laghi" (costruiti in concorrenza da vari gruppi di ragazzi per il nuoto e la pesca), la raccolta delle "veixe" (salici di fiume, da vendere sgusciati ai costruttori di cesti e graticci). Sono tutte attività di uso diretto e di interesse immediato, con una piccola fase mercantile, ma sono anche fonte di conoscenze indispensabili per la gestione corretta dello spazio esondabile. Se poi aggiungiamo la presenza degli "orti", nella fascia di terreno demaniale più vicina al Borgo (le foto dei primi anni del '900 mostrano una estensione molto maggiore dell'attuale), ne risulta un vero quadro di "gestione" dello spazio fluviale, che meriterebbe uno studio accurato. Il momento che mette alla prova la correttezza di questo modello è il momento della inondazione di piena. E' in quel momento che i laghi (o pozze) si rivelano importanti per il rallentamento del flusso (fino a trent'anni fa, se ne ricordano "in funzione" una quindicina); per un altro verso, la costante asportazione di piante dal letto del fiume evitava la possibile formazione di dighe sotto i numerosi ponti e ponticelli. La cosa più singolare avviene però a piena finita. In poche ore, il legname (proveniente dalla parte alta dei torrenti) che ingombra il greto viene "segnato" (con una tacca o ponendovi sopra una pietra) da chi vuole prenderlo. Ma anche le nuove code di ghiaia e di sabbia vengono individuate e "segnate" per prenotare una asportazione. In questo secondo caso, è come se nella testa degli "utenti" ci fosse un livello ideale di


fiume al quale riferirsi. Il controllo sociale impedirà poi l'accaparramento del legname come l'asportazione esagerata del materiale sabbioso. E' chiaro che la salvaguardia di questo sistema oggi comporta dei problemi, ma la sua abolizione d'imperio ha aumentato i danni delle alluvioni. L'alluvione in Val di Vara del 1982 ha mostrato, a parere del sottoscritto e di molti osservatori locali, i primi pessimi risultati delle normative proibizioniste indifferenziate imposte dall'ambientalismo metropolitano. Il geologo Floriano Calvino fece a tempo, prima della sua morte, a sostenere che il proibizionismo totale era la causa di una parte significativa dei danni, nella alluvione della Valtellina.

In questi giorni, se mi è stato riferito il vero, le autorità locali - anche in considerazione delle esigue risorse pubbliche - non hanno trovato di meglio da dire, se non: "Ripulite e sistemate voi stessi il fiume davanti ai vostri campi". Se non sbaglio, sarebbe il ritorno proprio al vecchio sistema abolito dalla appropriazione burocratica metropolitana.

Sandro Lagomarsini.



Valletti.
Entrata
ad un
castagneto
dalla strada
provinciale.



Faggio
dei B.
(circ. m. 4,60)




PROPRIETÀ PRIVATA
FONDO CHIUSO
L.R. 3M DEL 1985 N. 30
DIVIETO DI CACCIA
L.R. 3M DEL 1985 N. 30
L.R. 3M DEL 1985 N. 30

PROPRIETÀ PRIVATA
È RISERVATA LA RACCOLTA
DEI PRODOTTI DEL BOSCO
E DEL SOTTOBOSCO
L.R. 3M DEL 1985 N. 30

*N. Gottero
Boschi
a sud.*

L.R. 3M DEL 1985 N. 30
L.R. 3M DEL 1985 N. 30
L.R. 3M DEL 1985 N. 30

35



Botte "Archivi della Memoria" 1995

Ricostruzione della gestione del fiume
a Varese L.

APPENDICE

AAA terre demaniali vendesi (sanatorie incluse). I casi di Sabaudia e del Circeo



Le dune di Sabaudia, nel parco del Circeo, da secoli appartengono al demanio civico. Ciò non ha impedito la costruzione di splendide ville. Foto A. Sabbadini

L'Italia è nostra (e nessuno lo sa)

Un sesto del nostro territorio appartiene al demanio civico. E' quanto ci resta dopo anni di capitalismo selvaggio. Rischiamo di perdere anche quel poco grazie a una cultura politica trasversale improntata al commercio di terre destinate a «usi civici» e non a ville private. Ultimi esempi? Le sanatorie laziali di Storace e quelle nazionali del centro-sinistra

Con un provvedimento emesso venerdì scorso, il 15 dicembre, la Regione Lazio offre un grazioso regalo di natale ai proprietari delle ville miliardarie costruite abusivamente nel Parco del Circeo, sul litorale pontino. Il provvedimento, firmato dall'assessore all'agricoltura Iannarilli, revocando una vecchia delibera, consente infatti a chi ha occupato abusivamente un suolo di proprietà collettiva da almeno un decennio, apportandovi migliorie, di sanare la situazione dietro pagamento e di ritrovarsi così legittimo proprietario. Il provvedimento dovrebbe andare a vantaggio di quegli agricoltori che da decenni migliorano un fondo demaniale senza averne il riconoscimento di legittima proprietà. Ma si può applicare anche alle ville del Circeo, tutte abusive a quanto ci risulta, perché tutte su demanio civico, e tutte o quasi seconde case di facoltosi cittadini la cui attività prevalente non sembra essere la pastorizia.

Con una singolare tempestività, la decisione della Regione Lazio segue di pochi giorni un altro annuncio clamoroso, ma di segno opposto, che riguarda un pezzo di costa laziale a pochi chilometri dal Circeo. Si tratta della cosiddetta «duna» di Sabaudia, detta anche i Tumoleti, un cordone di sabbia ricoperto da pini marittimi che separa il lago di Paola dal mare di Sabaudia. Un'oasi di rara bellezza, dove «quelli che contano» hanno costruito nei decenni le loro ville favolose con vista bifronte su mare e lago. Ora i possidenti di Sabaudia rischiano l'esproprio. Entro gennaio la Corte di Appello di Roma dovrà infatti esprimersi su una sentenza emessa dal magistrato agli usi civici del Lazio che ha dichiarato nulli tutti gli atti di compravendita avvenuti dal 1952 in poi su quelle terre, da quando cioè furono vendute dal comune di Terracina all'immobiliare *Domiziana spa* per dare avvio a una serie di lottizzazioni. Dopo lunghe indagini, il magistrato ha infatti accertato che quei terreni sono da secoli demanio «civico» e dunque inalienabili. Sono cioè terre di proprietà collettiva e il comune di Terracina ne era semmai il tutore, non il titolare.

I due casi del Circeo e di Sabaudia risolvevano una questione di rilevanza nazionale. Perché ciò che la Regione Lazio sta facendo con una certa rozzezza è l'obiettivo agonizzato anche da molte amministrazioni di centrosinistra e dell'Ulivo: fare libero commercio del demanio civico, svendendo quel poco che resta dei beni collettivi della penisola. Terre di straordinario valore ambientale, spesso abbandonate all'abusivismo. Nelle sole regioni di Lazio, Umbria e Toscana le cause pendenti per usi civici sono circa 1.500.

In pochi oggi sanno che cosa sono gli «usi civici», eppure al tempo dell'unità d'Italia coprivano due terzi dell'intero territorio nazionale. Con nomi diversi, a seconda delle zone: gau, regole, comunelli, vicinanze... Aldilà delle varietà linguistiche si tratta in ogni caso di terre che appartengono in solido a un'intera comunità. Più che una proprietà erano una forma di sovranità, un po' come le acque territoriali di uno Stato. Non avevano cartelli, recinzioni e spesso neppure atti costitutivi. Semplicemente erano da tempi immemorabili le terre della comunità locale che da lì traeva il suo sostentamento. Pascoli, campi coltivati, boschi da cui ricavare energia, materiale da costruzione, acqua. Togliere quelle terre alla comunità era come toglierle l'aria. Per questo non erano - e non sono - alienabili, usucapibili o destinabili a usi diversi da quelli stabiliti dalla comunità.

Così è stato almeno fino al risveglio degli *animal spirits* del capitalismo e della sua forma nobile di pensiero, il liberismo. Sotto questo duplice assalto le forme di proprietà collettiva escono con le ossa rotte. Il processo inizia in Inghilterra già nel sedicesimo secolo: un oscuro filosofo ebreo-germanico dell'800 ha descritto mirabilmente nel primo libro de *Il Capitale* il fenomeno delle *enclosures*, la progressiva recinzione delle terre libere e collettive, fenomeno che ha consentito il formarsi della proprietà privata e l'accumulazione originaria del capitale. Del resto queste proprietà collettive, oltre ad essere un intollerabile impaccio alle energie più intraprendenti, inizia-

no ad apparire al pensiero illuminato un'asfittica chiusura nel localismo, una forma di economia stagnante e di pura sussistenza e un barbarico vincolo di sangue. E anche la sinistra, erede del razionalismo e dei diritti universali, ha sempre guardato con un certo sospetto a queste forme di collettivismo arcaico: un oscuro avvocato russo del primo 900, che si era messo a capo di una setta rivoluzionaria, aveva guardato con interesse all'organizzazione dei *mir*, le comunità di villaggio russe che si basavano sull'*obscina*, la proprietà comune. Ma anche lui, una volta andato al potere, confuse proprietà comune con proprietà dello stato). Così, nel giro di poco più di un secolo, quello che un tempo era un mare attorno a poche isole di proprietà privata si è trasforma-

to in qualche sperduto isolotto nel mare della proprietà privata.

Perché parlarne dunque? Perché quel poco che è rimasto innanzitutto non è poi così poco. Secondo stime di alcuni esperti, nella nostra penisola si tratterebbe ancora di cinque milioni di ettari. Come dire un sesto dell'intero territorio nazionale, anche se in buona parte la loro esistenza è ormai ignota alle stesse mappe catastali. Inoltre quel poco che è rimasto riguarda soprattutto terre di collina e di montagna, ricche di boschi, pascoli e corsi d'acqua. Essendo localizzate in zone disagiate, inadatte all'industria e all'inurbamento, sono proprio le terre che meglio hanno conservato le loro risorse naturali (turismo invernale per-

ettendo).

Ma non si tratta solo di paesaggi e risorse naturali. Quel poco di terre comuni rimaste sono anche e innanzitutto un altro modo di possedere. Così le ha definite nel titolo di un suo libro (edizioni Giuffrè) uno dei maggiori studiosi italiani dell'argomento, Paolo Grossi. «Sono un modello di gestione solidale di una risorsa scarsa. Un piccolo esempio: in Garfagnana, quand'era il tempo dello sfalcio dell'erba, la prima settimana di taglio era riservata unicamente alle donne vedove e alle donne sole, ossia ai soggetti più deboli della comunità, che in tal modo potevano assicurarsi un bene indispensabile per l'alimentazione delle bestie e quindi per la propria sussistenza. Oggi ovviamente non sussistono più quelle necessità che rendevano gli usi collettivi indispensabili come l'aria. Che bisogno c'è di spezzarsi la schiena ad allevare bestie o a coltivare quando all'ipermercato trovi di tutto e di più, e a metà prezzo di quello che costa a un piccolo coltivatore?»

In realtà un bisogno c'è e la risorsa per soddisfarlo è sempre più scarsa. Esistono una marea di nuovi bisogni che non riguardano tanto le piccole comunità di montagna, quanto le folle delle grandi aree metropolitane. E' il bisogno di aria libera da benzene, di corsi d'acqua non ridotti a scoli maleodoranti, di profumi e sapori perduti, di silenzio, di notti senza superlampade di deterrenza contro i delinquenti. In una parola, è il bisogno di ambiente naturale. Una risorsa che solo queste terre in luoghi montani disagiati oggi possono offrire.

Chi resta o chi torna a curarsi di quelle terre - chi ancora vi alleva vacche o pecore, coltiva, rimbosca, pulisce corsi d'acqua e sentieri - fa un servizio a tutta la comunità metropolitana. Ed è giusto che abbia un compenso per questo servizio, il cui valore è assai più alto del reddito che può ricavare dai prodotti che porta sul mercato. Ci aiuta a ridurre il dissesto del territorio, a ricostituire riserve di carbonio e ossigeno, ci garantisce prodotti sani e di qualità, regolazione dei corsi d'acqua e manutenzione del paesaggio.

Questi sono i nuovi usi civici garantiti dalla proprietà collettiva della terra. Terra che potrebbe essere rimboscata, riportata a pascolo estensivo per zootecnia biologica e strappata alla speculazione edilizia e all'escavazione selvaggia. Legambiente sta lanciando alcuni progetti in Toscana con le varie comunità locali che ancora sussistono in territori come Lunigiana, Garfagnana o Maremma. Ma un disegno di legge assunto come testo unico dalla commissione agricoltura alla camera (con la sola opposizione dell'esponente di Rifondazione), rischia di vanificare ogni progetto di recupero. In grande sintonia con il provvedimento della Regione Lazio questo testo, in pratica, in tutta la storia delle proprietà collettive proponendo una sola cosa: la sanatoria. Non una parola su una loro possibile valorizzazione, tanto meno su uno straccio di investimento pubblico. Ovviamente una parte di queste terre è irrecuperabile, perché ormai ricoperta da villette, superstrade o da impianti turistici. In basso Lazio, ad esempio, su alcune

di queste terre sono stati aperti i cantieri dell'Alta Velocità, su altre ci ha messo gli occhi sopra la camorra, perché si tratta di terre riscattabili spesso per quattro lire, grazie all'incertezza del diritto, e utilizzabili per cave di inerti o altro. Ma il nuovo testo di legge non propone solo la sanatoria di ciò che è avvenuto, ma anche di ciò che potrà accadere. Molto meglio allora la vecchia legge Serpieri del 1927, che se pur vecchia di ottant'anni, in termini di difesa di beni agroambientali appare assai più avanzata di quella parloria dagli esponenti del centrosinistra.

Questo disegno, probabilmente, non diventerà mai legge, dato che siamo agli sgoccioli della legislatura. Ma questo non ci conforta. Il diritto di proprietà collettiva non è un bizzarro residuo feudale, è un bisogno rinnovato dalla globalizzazione. Anzi, quel che da noi assume una valenza soprattutto ambientale, in altre parti del mondo - vedi Punjab, India - coinvolge l'autonomia delle comunità di villaggio o anche - vedi Brasile - il futuro delle minoranze etniche. Il nostro centrosinistra, Verdi compresi, sembra ignorarlo. Perché allora scandalizzarsi per ciò che fa Storace?

Ravenna, a morte le dune vive

Uno stabilimento balneare minaccia l'ultimo tratto di costa selvaggia

MANUELA FOSCHI
RAVENNA

Sembra impossibile, ma c'è un luogo sulla riviera romagnola risparmiato dall'urbanizzazione e dallo sfruttamento turistico dove è possibile ritrovare l'armonia con la natura. Ora rischia di essere cancellato per sempre. E' la «duna viva» di Marina di Ravenna, antistante l'ex colonia Cri e la Pineta San Vitale. Lunga 400 metri, è l'unica testimonianza di come ha funzionato per millenni questo litorale. Eppure il signor Giacobazzi, famoso imprenditore del vino in lattina, ha ottenuto tutti i permessi per costruirci uno stabilimento balneare al servizio della già sospetta ristrutturazione della colonia, prima destinata agli anziani, poi diventata residence di lusso.

Contro il progetto è nato un vero e proprio movimento civile, determinato e combattivo come molto raramente era successo in questa città. Si chiama La du-

na vive, è un movimento svincolato da interessi economici e di partito e ideologicamente eterogeneo, che è cresciuto in soli tre mesi e in modo del tutto inaspettato. Ne fanno parte circa sessanta associazioni, e si va da Legambiente a Rete Lilliput, da Arca alla parrocchia del Torrione, da Red Ghost al Teatro delle Albe eccetera. Hanno raccolto qualcosa come diecimila firme, e tra queste ci sono quelle di ben cinquecento insegnanti delle scuole locali, docenti di diverse università, e poi illustri personalità come Dario Fo, Francesco Guccini, Rossana Rossanda, Alex Zanotelli, Pietro Ingrao e tantissimi altri.

Quella duna è l'unica spiaggia libera dei ravennati ancora biologicamente viva, grazie al lavoro secolare di sabbia, vento e piante pioniere, e funziona da più di venti anni come laboratorio naturale per fare educazione ambientale. Distruggerla - e questo è pacifico che avvenga con la costruzione di strutture perma-

menti come uno stabilimento balneare - equivale anche ad aprire la porta al mare, come ci spiega Giorgio Lazzari, consulente ecologico del parco regionale. Non a caso esistono tutta una serie di vincoli e leggi che la tutelano, ma che fino ad oggi sono rimasti clamorosamente inosservati ed ora sono alla base dei molti ricorsi presentati davanti alla magistratura italiana e all'Unione europea. Il sindaco di Ravenna prima ha cercato di convincere il numeroso gruppo dell'innocuità dell'intervento poi, erano i primi di novembre, ha bloccato i lavori per una sorta di tregua elettorale e ha proposto una commissione di studio per tutta la costa.

Insomma, per il momento - e sotto la pressione dell'opinione pubblica - il pericolo di morte immediata per la duna viva sembra scongiurato. Ma le ruspe potrebbero entrare in azione anche subito se le risposte della Commissione europea e dei ministeri interessati non arrivassero in tempo.

La Legge Finanziaria del 1998 riconosce l'esenzione per gli enti gestori dei beni di uso civico dall'imposta dei redditi delle persone giuridiche (IRPEG)

di CARLANTONIO ZANZUCCHI

Dopo anni di ricorsi in sede giudiziaria ai massimi livelli, finalmente la legge finanziaria 1998, all'art. 22, ha reso giustizia agli enti gestori delle proprietà collettive soggette ad usi civici in ordine all'esenzione dall'obbligo di presentare dichiarazione IRPEG.

Recita infatti l'articolato: al comma 1 dell'art. 88 del Testo Unico delle imposte dei redditi approvato con DPR 22/12/1986 n. 917, sono esenti da obbligo di presentazione della dichiarazione IRPEG oltre ai Comuni "anche i Consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori dei demani civici".

Ci fa piacere ripercorrere la travagliata vicenda che ha coinvolto per oltre 15 anni alcune Comunalie dell'Alto Appennino Parmense che si videro comunicare dall'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Borgovalditaro l'avviso di accertamento per imposta sul reddito delle persone giuridiche per enti non commerciali a partire dall'anno 1980, imposte calcolate sul reddito dominicale ed agrario dei terreni a demanio civico.


A tale accertamento le Comunalie - che altro non sono che i gestori dei demani civici - fecero ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado e successivamente a quella di secondo grado, soste-

nendo come il reddito retribuito dall'uso dei terreni venisse a interessare principalmente i redditi degli utenti delle comunalie, per lo più agricoltori (quale integrazione del loro reddito familiare) ed in subordine le eventuali entrate venissero impiegate per opere pubbliche o di pubblico interesse (acquedotti, strade, edifici per il culto, scuole elementari) non avendo le Comunalie finalità di lucro. Nel ricorso si evidenziava come le proprietà collettive fossero soggette ai requisiti della demanialità (inalienabilità, inusocapibilità, immutabilità di destinazione) al pari dei demani gravati da uso civico appartenenti agli enti locali (Amministrazioni separate degli

usi civici - ASUC) in entrambi i casi con diritti di legnatico, di pascolo, ecc. a favore dei residenti stabilmente nelle frazioni o nel territorio comunale.

In data 17/11/1986, anche il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dell'Emilia Romagna e Marche, nella persona del Dr. Alberto Passarelli, si rivolgeva al Ministero delle Finanze per una declaratoria che riconsiderasse il trattamento impositivo alla luce della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 6 del DPR 601/73 e dell'art. 25 della Legge 1766/1927.

Purtroppo, con sentenza n. 526 del 26/11/1987, la Corte costitu-



ionale ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:

- a) il ricorso avrebbe dovuto interessare più propriamente l'art. 5 del DPR 601 richiedendo che anche le università agrarie e le partecipanze fossero equiparate ai Comuni nel trattamento di esenzione;
- b) la riduzione concessa al 50% va considerata nella sua unitarietà anziché nelle sue componenti e quindi riferita al reddito del soggetto tassato e nello specifico che - anche per i Comuni - l'esenzione è limitata solo a redditi di alcuni immobili (demani) mentre per altri si applicano le disposizioni dell'art. 6 del citato DPR;
- c) lo stretto collegamento tra qualità dell'ente istituzionalmente preposto alla soddisfazione degli interessi propri di interesse comunità e la destinazione di quei beni all'immediata soddisfazione degli interessi medesimi, giustifica l'esenzione totale del tributo riservato agli enti locali.

Pur non avendo competenze giuridiche, riteniamo che la Suprema Corte non abbia tenuto presente come i beni demaniali gestiti dai Comuni abbiano gli stessi requisiti di demanialità dei beni gestiti dalle università agrarie, godendo queste ultime, di diritti che lo Stato unitario avrebbe dovuto recepire in virtù della loro antichissima origine e l'unica variante consiste nel fatto che alcuni hanno mantenuto la loro autonomia amministrativa (università agrarie, comunali, comunelli), mentre altri - per diverse motivazioni - sono stati assorbiti dai Comuni a seguito delle istituzioni di tali enti amministrativi (ente locale) di origine

certamente posteriore alle proprietà collettive ed alle associazioni agrarie.

Pure di fronte a tale medesima natura giuridica (i beni di uso civico non costituiscono patrimonio del Comune, ma sono demani gestiti dal Comune stesso per conto delle comunità frazionali o locali titolari di detti diritti) tra beni gestiti dai Comuni e beni gestiti da associazioni agrarie autonome dall'ente locale, non sembrava accettabile che si dovesse adottare una disparità di trattamento fiscale, essendo i Comuni (art. 5 DPR 601 del 29/9/1973) esonerati dalla dichiarazione IRPEG, mentre per i beni delle università agrarie e delle partecipanze, l'assoggettamento all'IRPEG era dimezzato (art. 6 lett. d) del DPR 601 del 29/9/73). In particolare si sottolineava come l'art. 25 della legge 16/6/1927 n. 1766 che disciplina ancora oggi la complessa materia degli usi civici, prevedesse che "il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, su proposta del Commissario agli usi civici, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza degli utenti, potesse procedere allo scioglimento delle associazioni agrarie comunque denominate (università agrarie, comunali, comunanze, regole, ecc. n.d.r.) quando il demanio è insufficiente ai bisogni degli utenti o sussistono motivi per ritenere inutile o dannosa l'esistenza di essi. In tal caso i terreni delle associazioni agrarie saranno trasferiti ai Comuni".

Ne consegue che in quest'ultimo caso - trasferimento ai Comuni - il medesimo bene (il demanio di uso civico) avrebbe avuto un diverso trattamento fiscale: esente IRPEG se intestato al Comune, assoggettato ad IRPEG - in misura ridotta -

se appartenente alla associazione agraria. Una disparità fiscale che contrastava palesemente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Mentre la Commissione Tributaria di primo grado della Provincia di Parma respingeva il ricorso delle Comunalie, quella di secondo grado (Presidente Dr. Giacomo Recusani) con ordinanza in data 4/6/1986, riconosceva l'eccezione sollevata dal ricorso sulla legittimità costituzionale in termini di rilevanza e di pregiudizialità e trasferiva agli atti alla Corte Costituzionale, con sospensione del processo tributario. Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, su ricorso avviato dall'amministrazione degli usi civici di Sticciano, la Commissione Tributaria di II° grado della Provincia di Grosseto, sempre in ordine all'imposizione IRPEG disposta dall'ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Grosseto, emetteva decisione in data 5/6/1990, con la quale accoglieva il ricorso avanzato dall'uso civico di Sticciano per motivazioni di più specifica attinenza fiscale e precisamente:

- a) i beni di uso civico sono investiti da una perpetuità di vincolo a favore dei componenti della collettività che ne usufruiscono;
- b) per tale motivazione l'ente gestore non ha il pieno godimento e la disponibilità totale del reddito e non può essere considerato pieno possessore;
- c) mancando di conseguenza un rapporto diretto tra il soggetto e il reddito e per giunta non avendo attività commerciale, l'ente gestore non è soggetto a IRPEG.

Pertanto, sulla scorta di tutta una

serie di riferimenti e pregresse circolari dell'Amministrazione finanziaria e con riferimento all'art. 832 del c.c., la Commissione tributaria concludeva affermando che "nel quadro della attuale legislazione in materia tributaria gli enti gestori dei beni di uso civico non sono assoggettabili alla disciplina delle imposte dirette e cioè dell'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) non sussistendo il presupposto impositivo". Non conosciamo se alla decisione della Commissione tributaria di Grosseto abbia fatto seguito il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e, in tale ipotesi, quali siano le conclusioni della commissione centrale o di altro organo istituzionale. La Federazione Italiana delle Comunità Forestali, dopo la

sentenza della Corte costituzionale, su istanza del Consorzio Comunalie Parmensi, si attivava per via politica con diversi promemoria per richiedere allo Stato una normativa legislativa che concedesse l'esenzione, anche per i beni di uso civico non amministrati dai Comuni, dalle dichiarazioni ed imposizioni IRPEG e ILOR, segnalando indicativamente come la perdita per la mancata imposizione delle proprietà collettive si attestasse per l'Erario su non più di 1,5 miliardi/anno, somma certamente limitata, ma la cui riscossione veniva a gravare su territori montani a bassissima o nulla redditività. L'attuale decisione contenuta nella legge finanziaria da' perciò soddisfazione, dopo oltre 15 anni di controversia, agli enti gestori dei

beni di uso civico che sono presentati dal pagamento di tali imposte a partire dall'anno in corso. Una particolare soddisfazione, infine, per la Federazione Italiana delle Comunità Forestali, che è ingaggiato e sostenuto da sempre nella rivendicazione dei diritti afferenti agli usi civici ed ogni azione volta a comprimere o limitare la validità e la positività di quel diverso modo di possedere che è insito nelle forme di gestione collettive delle terre, retaggio delle antiche comunità locali. Un ringraziamento sentito alla Federazione Forestale e dei titolari dell'Uso Civico agli amici del Consorzio che hanno riproposto l'argomento problema ed a quei Parlamentari che hanno giustamente ritenuto di sostenere il provvedimento in sede legislativa. ●●

per la montagna del 2000

Agenzia Europea per le Foreste e l'Ambiente

studio del territorio - coordinamento delle attività di sviluppo -
valorizzazione delle risorse ambientali, naturalistiche e forestali

Agenzia Europea per le Foreste e l'Ambiente

Via Giovanni XXIII, 3 - 61040 FRONTONE (PS)
Tel. 0039(0)721 - 786336 - Fax 0039(0)721 - 786604